

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO ACCADEMICO

**Approvato con deliberazione del CdA
n. 26 del 26 ottobre 2012**

**Modificato con deliberazione del CdA
n. 72 del 29 novembre 2021**

Art. 1 - Indizione delle elezioni

Le elezioni sono indette dal Presidente in carica in via ordinaria ogni triennio accademico, con apposito decreto, che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.

Nel caso in cui il triennio di carica del Direttore coincida con il triennio di gestione del Consiglio Accademico le elezioni devono essere successive a quelle del Direttore.

Art. 2 – Modalità di svolgimento delle elezioni

Le elezioni si possono svolgere in modalità tradizionale cartacea o in modalità telematica.

In caso di modalità telematica l'Istituto deve utilizzare una piattaforma che assicuri la massima funzionalità delle operazioni di voto e garantisca: la segretezza, l'unicità e l'immodificabilità del voto. Tale piattaforma deve altresì garantire adeguati meccanismi di riconoscimento dei votanti, la semplicità e la trasparenza del processo di voto, nonché adeguati livelli di sicurezza informatica.

Art. 3 - Commissione elettorale

1. La commissione elettorale è nominata dal Collegio Professori e composta da tre membri, individuati tra i docenti in servizio e il personale amministrativo. La commissione nomina al suo interno un Presidente e due scrutatori e sovrintende alla regolarità delle elezioni.
2. La commissione elettorale:
 - distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni (in caso di voto con modalità cartacea);
 - garantisce la riservatezza nell'espressione del voto (in caso di voto con modalità cartacea);
 - gestisce le operazioni di scrutinio;
 - redige i verbali di voto.
3. Il Direttore non può far parte della Commissione elettorale e non ha diritto di voto.
4. I componenti della Commissione elettorale non possono essere eletti nel Consiglio Accademico.

Art. 4 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature

a) Ai sensi del vigente Statuto il Consiglio Accademico è composto da 7 componenti, di cui quattro docenti, i quali devono possedere i seguenti requisiti:

- avere continuità didattica almeno triennale presso l’Istituto
- essere in servizio su cattedra compresa nella dotazione organica dell’Istituto
- non aver riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;
- non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l’esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere stati trasferiti d’ufficio per incompatibilità;

Nelle more del completamento della statizzazione dell’Istituto sono compresi nell’elettorato passivo, oltre ai docenti a tempo indeterminato, anche i docenti a tempo determinato e con contratto di collaborazione, purché in possesso dei requisiti sopra indicati, nonché dei requisiti previsti per il passaggio nei ruoli dello Stato. Al termine del processo di statizzazione i docenti eletti e passati nei ruoli dello Stato manterranno il proprio status e non si procederà a nuove elezioni, fino alla scadenza naturale dell’organo.

b) il direttore amministrativo è responsabile delle procedure di controllo e validità delle candidature e provvede alla stesura di verbale da consegnare alla Commissione elettorale;

c) i docenti che intendono candidarsi devono presentare al direttore amministrativo un’attestazione personale relativa al possesso dei requisiti;

d) prima dell’inizio delle operazioni di voto, in sede di riunione del Collegio dei Professori, sarà consentito a ciascun docente di illustrare la propria candidatura.

Art. 5 – Elettorato attivo

Ai sensi dell’art. 18 comma 2 dello Statuto, l’elettorato attivo è formato dai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche.

L’elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto dal direttore amministrativo e affisso all’albo on line entro sette giorni dalla data delle elezioni e fino al giorno della chiusura delle votazioni.

In caso di omissioni o indebite inclusioni nell’elettorato attivo gli aventi diritto al voto possono effettuare segnalazione al direttore amministrativo, fino al momento dell’apertura del seggio. Eventuali conseguenti modifiche all’elenco di aventi diritto dovranno essere tempestivamente pubblicate all’albo on line.

Art. 6 - Metodo d’elezione

1. Le votazioni possono avvenire nel corso di una seduta del Collegio dei Professori.
2. Nel caso in cui nella stessa seduta siano previste la presentazione delle candidature di cui all’articolo 4 e le votazioni, prima delle votazioni sarà disposta una temporanea sospensione della seduta.
3. Ogni elettore può esprimere un numero massimo di quattro preferenze

4. Per essere eletti i candidati devono comunque conseguire un numero di preferenze personali non inferiore al 10% dei votanti arrotondato alla cifra intera superiore.
5. Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di preferenze individuali valide.
6. Nei casi di parità di voti che impediscano l'automatica identificazione degli eletti, si tiene conto della maggiore anzianità di servizio nel comparto AFAM e, subordinatamente, della maggiore anzianità anagrafica.
7. Nel caso non dovessero risultare eletti tutti i componenti docenti o venissero per qualsiasi motivo a mancare uno o più docenti, verranno indette elezioni suppletive entro i 30 giorni successivi. In tal caso, ogni elettore potrà esprimere il proprio voto indicando un numero massimo di preferenze pari al numero dei posti ancora disponibili.
8. Il Consiglio Accademico dura in carica tre anni e i singoli componenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
9. In caso di dimissioni anticipate subentra automaticamente il primo candidato idoneo escluso. In mancanza di candidati idonei si procede all'indizione di nuove elezioni dei membri mancanti.

Art. 7 - Modalità di voto

Il voto è personale e segreto.

In caso di svolgimento delle elezioni in modalità cartacea, previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata da un componente del Seggio elettorale e contenente i nominativi dei candidati in ordine alfabetico.

In caso di svolgimento delle elezioni in modalità digitale la piattaforma utilizzata deve garantire l'accertamento dell'identità personale dei votanti mediante idoneo sistema di autenticazione.

La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore. La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata.

Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di candidature tra quelle presenti, e se contiene preferenze per un numero di candidati superiore al numero degli eleggibili.

La preferenza è nulla in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.

Le schede bianche, le schede nulle e i voti nulli non sono voti validamente espressi.

Art. 8 - Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo le votazioni. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione elettorale redige il relativo verbale.

Art. 9 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni

Al termine delle operazioni elettorali il Presidente dispone la pubblicazione all'Albo on line dei risultati delle elezioni per la componente docenti.

Art. 10 - Componente studentesca

La componente studentesca viene nominata in base a quanto previsto dal vigente regolamento della Consulta degli studenti.

Art. 11 - Nomina del Consiglio Accademico

Il Consiglio Accademico eletto viene nominato con decreto del Presidente a conclusione delle operazioni di elezione della componente docente e della designazione della componente studentesca.

Il Consiglio Accademico è presieduto dal Direttore.

Art. 12 - Incompatibilità

I componenti del Consiglio Accademico non possono far parte di Consiglio di Amministrazione, nucleo di valutazione, RSU dell'Istituto.

Art. 13 - Decadenza

Gli eletti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 3 ovvero in caso di dimissioni o di incompatibilità.

Art. 14 - Norme finali

In base all'art. 7 comma 6, punto a del D.P.R 28 febbraio 2003, n° 132 il presente Regolamento deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione dopo aver sentito il Consiglio Accademico; successivamente verrà pubblicato sul sito web dell'Istituto.